

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Feudo*, pagg. 739-741.

(...)

Dopo il fondamentale decreto 1586, per sollevare il Pien Collegio, occupatissimo in gravissime materie sì politiche che economiche, si decretò dal Senato la elezione di tre nobili del corpo suo, i quali aver dovessero l'incarico di esaminare unitamente ai consultori le investiture supplicate, perchè poi, sopra le informazioni loro, e coll'intervento dei Sopra-Camere, il Pien Collegio coi suoi voti investisse. In tal guisa furono gettate le radici della Magistratura dei Provveditori sopra Feudi, la quale fu delegata nell'anno 1588 ad ascoltare i pretendenti, e a riferire le opinioni proprie al Pien Collegio intorno alle controversie di molti, che pretendevano ragioni nelle investiture, e fu stabilito il collegio dei XX savii del Senato per decidere sui gravami relativi alle investiture.

Nell'anno 1616, crescendo a dismisura gli affari gravissimi del Pien Collegio e le cure sugli oggetti feudali, si aumentò il numero dei provveditori sino a cinque, acciocchè per maggior facilità nelle riduzioni, ridotti al numero di tre almeno, potessero deliberare ed eseguire ciò che in materia feudale dalla maggior parte si riputasse conveniente; *Decr.* 1616, 27 *Settembre*. Si fece anche passare il diritto d'investire dal Pien Collegio al Magistrato stesso, con l'altro *Decreto* 1617, 11 *Agosto*, col quale si stabilì che i provveditori sopra feudi, ridotti al numero di tre, ed esaminate dagli avvocati fiscali e consultori colla solita diligenza le istanze, scritture, e ragioni dei supplicanti, sieno date le investiture ai feudatarii, dovendo però questi prestar nelle mani di S. Serenità nelle Camere il solito e debito giuramento di fedeltà, coll'assistenza di quattro almeno dei consiglieri, e due capi di XL, e ciò tanto rapporto ai feudi giurisdizionali, quanto ai semplici. Nell'anno 1525, si permise ai vassalli nei feudi senza giurisdizione di prestare il giuramento in mano dei tre provveditori, eccettuati soltanto i possessori dei beni censuali, livellarii, ed enfiteutici esistenti nel Friuli, e nel Polesine di Rovigo, riservati i primi al-

l' autorità del luogo-tenente di Udine, i secondi al Magistrato sopra le Camere. Furono gli stessi provveditori stabiliti giudici di appellazione delle sentenze di prima istanza dei pubblici rappresentanti, ed essendo conforme a queste il giudizio dei provveditori, sia innappellabile, se poi discorde il collegio dei XX savii del Senato ne sia giudice definitivo; *Decr.* 1626, 1586.

Con altri decreti fu impartita allo stesso Magistrato la facoltà di imporre la tassa feudale, e di vendere i beni feudali; finalmente fu ampliata la di lui giurisdizione col Decreto 1651, 7 *Ottobre*, col quale fu deciso, che tutti i beni provenienti da pubblica concessione, anche con titolo di donazione, o di vendita si debbano considerare feudali a guisa delle giurisdizioni, ed abbiano a ritornare al principato, dopo la estinzione delle linee beneficate. Anche i feudi ecclesiastici furono assoggettati, con decreto dell' anno 1652, ai provveditori sopra feudi, e così pure le investiture confermate. Fu composta questa Magistratura di cinque persone, sino al 26 *Luglio*, 1667 in cui fu ridotta a tre, come pur ora continua. Finalmente fu ad essi data la facoltà di dare il titolo di nobile a tutti quelli che coperti d' idonei requisiti vi aspirassero, ma nelle sole classi dei feudatarii; *Decr.* 1747, 11 *Marzo*.

Per esaurire la presente gravissima materia, restano a farsi alcuni esami sopra i riferiti decreti, acciocchè si possa avere l'intera cognizione della feudale legislazione. Si vede pertanto che i motivi pei quali il feudatario può perdere il feudo si riducono ai seguenti. L'alienazione del feudo o tutto o in parte, fatta dal vassallo, e ciò per il decreto 1635, 14 *Agosto*; il difetto di pagamento del canone per anni tre; il non ricever l'investitura nel tempo stabilito; la fellonia ecc. Le persone poi capaci a succedere nei feudi giurisdizionali sono i soli maschi, nei censuali anche le femmine. Sono esclusi gl' illegittimi, e gli adottivi, gl' inabili agli uffizii di vassallaggio, ed anche gli ecclesiastici dai feudi secolari. Sono pure esclusi quei feudatarii giurisdizionali, i quali volessero abitare fuori dello stato, senza permissione dei provveditori sopra feudi, e ciò per il *Decr.* 1626, 24 *Marzo*. In dubbio si considerano feudali tutti i beni possedu-

ti dal vassallo nel distretto in cui è posto il feudo, e ciò in forza del primo decreto 1586, e 1587, 29 *Maggio*. La prescrizione di anni trenta non può render legittimo il possesso, in mancanza delle prove legittime.

Rapporto alla maniera di dirigere e decidere le cause in materia di feudi, provide il decreto 1626, 9 *Decembre*, vietando qualunque remissione delle cause medesime in arbitri.

Parlando ora dei feudi che consistono in un titolo, o giurisdizione annessa ai beni già proprii del vassallo, questi sono del genere dei feudi giurisdizionali, e procedono colle stesse regole, con questa differenza però, che non trattandosi di disporre dei fondi di Serenissima Signoria non vengono dispensati dal Senato, ma dal Magistrato sopra feudi; questi si comperano dallo stesso e sono o contee, o marchesati, o ducati annessi ai dati fondi del vassallo, che passano per linea mascolina, e dopo la sua estinzione, o passano in un'altra linea, per poi andare in mano del principe, o passato tosto nelle mani del principe, secondo che è specificato nella investitura; *Decr. 1647, 19 Settembre*.

Parlando ora dei feudi ecclesiastici, questi non si possono istituire di nuovo senza speciale decreto del Senato; *L. 1412, 27 Ottobre*, ed in caso di caducità dei già istituiti, la devoluzione è a favore della Chiesa, non già in piena libertà, ma coll'obbligo d'investire di nuovo i successori del primo infeudato; *L. 1602, 23 Maggio*, salve però sempre alla Chiesa le sue azioni, come padrona diretta.

Perchè poi venga dalla Chiesa eseguito l'uno e l'altro de'suddetti decreti, deve qualunque investitura ecclesiastica esser confermata dal Magistrato sopra feudi, e se dalla Chiesa non venisse fatta l'investitura, si fa dal Magistrato stesso. Nel resto li feudi ecclesiastici procedono con l'ordine stesso dei feudi secolari; *V. Gio. Bonifacio, Commentario sopra la feudal legge veneta*.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Provveditori sopra Feudi*, pag. 183.

## PROVVEDITORI SOPRA FEUDI

La legge veneta più importante in materia feudale è certamente quella del 1586, che regolò completamente l'argomento. Fu appunto dopo la promulgazione di questa legge, che si venne all'elezione di tre ufficiali col titolo di Provveditori ai Feudi, i quali dovevano istruire le pratiche relative alle investiture; queste poi venivano compiute dal Pien Collegio.

Nel 1616 il loro numero fu portato a cinque e nell'anno successivo si attribuì agli stessi Provveditori la facoltà di concedere l'investitura, restando però sempre negli investiti l'obbligo di prestare giuramento nelle mani del Doge. Anzi per i feudi semplici, tale giuramento si prestò dal 1625 davanti agli stessi Provveditori, ad eccezione degli investiti di beni censuali, livellari ed enfiteutici, siti nel Friuli e nel Polesine; nel primo era competente il Luogotenente di Udine, nel secondo il Magistrato sopra camere.

Le cause feudali giudicate dai rappresentanti locali venivano portate in appello ai Provveditori e da questi ai XX Savi del Senato, solo se la loro sentenza fosse stata discorde da quella pronunciata in prima istanza. Imponevano la tassa feudale, vendevano i beni feudali, e nel 1652 ebbero competenza anche sui feudi ecclesiastici.

Nel 1667 il loro numero fu riportato definitivamente a tre.

***Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, Archivio di Stato di Venezia, pagg. 877-1148, voce Salinieri di Chioggia, Salinieri da Mar, Ufficiali sopra Rialto e del Sale, Provveditori al Sal e Collegio del Sal, pagg. 925-926.***

Provveditori sopra feudi, bb. e regg. 1.184 (1587-1 797, con docc. in copia dal 762 e docc. fino al 1800). Inventario, inventari analitici e indici parziali, indice per materia fine sec. XIX.

La materia feudale dello Stato da terra e in particolare del Friuli fu regolata dalla parte del senato 13 dic. 1586, la cui esecuzione venne affidata ai provveditori sopra camere. L'anno seguente (25 lu. 1587, senato) furono istituiti i tre provveditori sopra feudi, come organo temporaneo incaricato della revisione dei titoli dei feudatari, che ricevevano l'investitura dalla signoria. Ben presto però i provveditori divennero organo stabile, con attribuzioni estese via via a tutto il campo feudale anche dello Stato da mar, esclusa l'isola di Creta dove vigeva un sistema proprio. Dal 1617 (11 ag. 1617, senato) essi conferirono direttamente le investiture, salvo quelle sui beni censuari, livellari ed enfiteutici del Friuli e del Polesine, demandate rispettivamente al luogotenente di Udine, p. 1010, e ai provveditori sopra camere, p. 939. Conoscevano in appello le sentenze dei pubblici rappresentanti in argomento feudale. Dal 1650 furono competenti sui feudi ecclesiastici (decimali; 26 nov. 1650, senato). Verificavano i titoli nobiliari dei feudatari e altri nobili dello Stato, con particolare riguardo a quelli rilasciati da sovrani esteri, e ne istruivano la concessione ex-novo, conservando il libro d'oro dei veri titolati, istituito con parte del senato 1673, 13 sett. Predisposero il Codice *feudale* a stampa (1780; vedi bibliografia), non vero codice, bensì «compilazione» secondo l'uso veneziano.